




Presentazioni della
6^a conferenza PSA sulla fauna selvatica

Proteggere gli animali da reddito dal lupo in modo conforme alla protezione degli animali



27 marzo 2023

presso il Centro congressi hotel Arte a Olten
e via Zoom

**Gli oratori della 6^a conferenza PSA sulla fauna selvatica
«Proteggere gli animali da reddito dal lupo in modo conforme alla
protezione degli animali» Lunedì, 27 marzo 2023**

Samuel Furrer, dott. sc. nat.

Direttore del Settore tecnico, Protezione Svizzera degli Animali PSA
samuel.furrer@tierschutz.com

David Gerke

Direttore Gruppo Lupo Svizzero; agricoltore e pastore
david.gerke@gruppe-wolf.ch

MLaw Christine Künzli

Avvocata e membro della direzione, Stiftung für das Tier im Recht (TIR)
kuenzli@tierimrecht.org

Jean-Marc Landry

Direttore della Fondazione Jean-Marc Landry
canis.ovis@gmail.com

Prof. Marco Apollonio

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università di Sassari
marcoapo@uniss.it

Moritz Pfister

Ufficio specialistico cani da protezione del bestiame, AGRIDEA
moritzgitanpfister@gmail.com

Daniel Mettler

Direzione del gruppo «Sviluppo rurale», AGRIDEA
daniel.mettler@agridea.ch

Inhalt

Samuel Furrer, dott. sc. nat. Introduzione	4
David Gerke I lupi in Svizzera: evoluzione, conflitti e prospettive	13
MLaw Christine Künzli Responsabilità legale dei detentori di animali da reddito predati dal lupo: punto della situazione	15
Jean-Marc Landry Gestire il lupo: un confronto tra Francia e Svizzera	21
Prof. Marco Apollonio La telemetria proattiva come metodo di prevenzione dei conflitti fra lupo e zootecnia	22
Moritz Pfister Allevamento di cani da protezione del bestiame per tutto l'anno, nel rispetto degli animali	23
Daniel Mettler Proteggere i bovini e gli equini dal lupo	24

Samuel Furrer, dott. sc. nat.
Direttore del Settore tecnico

PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA

Dornacherstrasse 101
Casella postale 151
CH - 4018 Basilea

Tel. 0041 (0)61 365 99 99
psa@protezione-animali.com
www.tierschutz.com/wildtiere/wildtiertagung

Introduzione

Samuel Furrer, dott. sc. nat., direttore del Settore tecnico, Protezione Svizzera degli Animali PSA

La presenza del lupo cambia la forma di detenzione degli animali da reddito. Oggi è indispensabile una valutazione del rischio e in caso affermativo, quali misure di protezione del gregge siano necessarie per allontanare i grandi predatori. Con o senza protezione del gregge, la nuova situazione ha un impatto sul benessere degli animali da reddito. Questo documento programmatico riassume le raccomandazioni e le richieste della Protezione Svizzera degli Animali PSA che risultano dalla nuova situazione con la presenza dei lupi. La Protezione Svizzera degli Animali PSA si impegna a favore di una detenzione rispettosa degli animali e di un trattamento responsabile e attento degli animali, indipendentemente dal fatto che si tratti di animali domestici o selvatici.

La Legge sulla protezione degli animali regola i doveri degli esseri umani nell'approccio con gli animali e le relative azioni consentite e vietate. La Legge sulla protezione degli animali obbliga i detentori e le detentrici di animali a garantirne il benessere e la cura (Art. 4 e 6 LPAn, Art. 3 e 5 cpv. 2 LPAn, Art. 59 LPAn). Ciò include gli obblighi di proteggere nel miglior modo possibile gli animali da danni e lesioni prevedibili.

La Legge sulla protezione degli animali non disciplina il comportamento degli animali tra di loro. Non è quindi contrario alla protezione degli animali se un grande predatore uccide un animale, così come non è lo è se una volpe uccide e mangia un topo o un cormorano un pesce. Poiché gli animali da reddito hanno dei detentori e delle detentrici, questi ultimi hanno, per esempio, il dovere di evitare lesioni prevedibili ai propri animali. Si può presumere che la presenza di grandi predatori sia un pericolo noto e che le lesioni siano prevedibili senza l'attuazione di misure. Ciò significa che i detentori e le detentrici di animali sono obbligati ai sensi della legge sulla protezione degli animali ad adottare misure per proteggerli dagli attacchi. Tali misure possono variare e di conseguenza influenzare il benessere degli animali in modi diversi.

Il ritorno del lupo e gli effetti sulla detenzione degli animali da reddito

Con l'avvento delle armi da fuoco, caprioli, cervi, camosci e cinghiali furono cacciati in modo intensivo e sterminati parzialmente o completamente in tutta la Svizzera fino all'inizio del 19° secolo. A causa di ciò scomparve la fonte naturale di cibo dei lupi. Essi sono stati costretti a trovare fonti alternative di cibo e così gli attacchi gli animali da reddito sono aumentati notevolmente. Di conseguenza, L'uomo ha dato la caccia incondizionatamente al lupo. L'ultimo esemplare autoctono fu ucciso ufficialmente in Ticino nel 1871. Oggi i cervi e i cinghiali sono tornati e con loro, dal 1995, anche il lupo e si sta diffondendo.



Attualmente in Svizzera vivono circa 150 – 200 lupi e si sono formati circa 22 branchi (1, 2). La maggior parte dei lupi si aggira nella zona delle Alpi: nei Grigioni, in Ticino e nel Vallese. Anche nel Giura occidentale si sono recentemente formati dei branchi, i primi in 150 anni. Come dimostrano delle recenti scoperte, i lupi possono comparire anche in Svizzera in qualsiasi momento e ovunque. I giovani lupi che migrano sono in grado di percorrere da 60 a oltre 150 km al giorno.

Il lupo può causare conflitti soprattutto nella detenzione di animali da reddito in ambito agricolo (pecore, capre, raramente bovini) e questo soprattutto nelle regioni d'estivazione e nelle zone di montagna III e IV. Nel 2020, il numero di capi sbranati ha raggiunto 922 e nel 2021 è leggermente diminuito a 853 (1, 6). A questo punto è importante ricordare che nella maggior parte delle regioni d'estivazione del bestiame minuto nel territorio dei lupi, non sono stati arrecati danni agli animali da reddito nemmeno durante gli anni di presenza del lupo. Solo pochi pascoli alpini sono stati gravemente colpiti in uno o più anni e alcuni esemplari di lupo hanno sbranato nettamente più capi di bestiame di altri (3). Allo stesso tempo, una valutazione del Gruppo Lupo Svizzero mostra che per lupo vengono sbranati meno capi di bestiame. Ciò è riconducibile alle misure di protezione delle greggi attuate con maggiore frequenza e più efficaci.

Secondo la «Strategia Lupo Svizzera» dell'UFAM 2016, lupi e uomini dovrebbero poter vivere insieme senza restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento degli animali da reddito. È possibile adottare misure non letali (protezione delle greggi) e letali (uccisione) per ridurre tali conflitti. Le esperienze a livello nazionale e all'estero mostrano chiaramente che le recinzioni che tengono lontani i lupi e i cani da guardia delle greggi sono mezzi efficaci per proteggere gli animali da reddito. Ciò risulta anche dal Rapporto 105 (3) della Fondazione KORA. Secondo tale rapporto, anche l'abbattimento di lupi solitari dannosi si è rivelata un metodo efficace a breve e medio termine per ridurre gli sbrani di animali da reddito, poiché le aree colpite sono rimaste prive di lupi per un periodo di tempo più lungo dopo gli spari. Dal punto di vista della PSA, una tale misura è sempre l'ultima soluzione possibile ed è accettabile solo nel caso in cui le misure di protezione delle greggi, precedentemente attuate in maniera professionale, non siano state sufficientemente efficaci. Oggi il quadro giuridico segue già questo principio. Tuttavia, non ci sono prove dell'effetto delle misure regolative (abbattimento di giovani lupi da un branco) sull'andamento dei danni. Al massimo, si può ottenere un certo effetto «educativo» se tali abbattimenti hanno luogo in collegamento diretto con una situazione dannosa. Nuove scoperte mostrano che il comportamento dei lupi dannosi può essere fortemente influenzato con misure dissuasive non letali, in modo che il numero di sbrani diminuisca drasticamente. L'«educazione» dei lupi attraverso la dissuasione è chiaramente preferibile all'abbattimento, soprattutto per quanto riguarda la protezione degli animali da reddito. La PSA rifiuta categoricamente un modello di quote secondo il quale possono essere regolati anche i branchi che non causano danni.

È abbastanza probabile che in futuro le zone a rischio con presenza di lupi si estendano anche ad aree dell'Altopiano. Dal punto di vista della PSA, è importante definire, comunicare, promuovere e attuare tempestivamente adeguate misure di protezione.

Dati e fatti sul pascolo nelle regioni d'estivazione

L'economia alpestre ha una lunga tradizione nell'agricoltura svizzera. A partire dal 10° secolo, i boschi di montagna sono stati disboscati e resi coltivabili, i terreni agricoli sono stati ampliati e intensificati nelle zone di montagna tra i 1000 e i 2500 m s.l.m. e gli insediamenti sono stati costruiti sempre più in alto. È nato così il paesaggio culturale come oggi lo conosciamo. Con circa 450 000 ettari, la superficie agricola alpina corrisponde oggi a circa il 10% del territorio svizzero e a oltre un terzo della superficie agricola.

Senza l'economia alpestre, la maggior parte dei pascoli della zona di montagna tornerebbe a essere invasa da boschi e arbusti e si perderebbe buona parte della biodiversità.

Tramite l'estivazione di mucche, pecore e capre, l'erba e le erbe aromatiche sui pascoli aridi vengono mangiate da questi divoratori di foraggio grezzo e trasformate in latte e carne. Le regioni d'estivazione svolgono quindi un ruolo importante per la sicurezza alimentare e la conservazione della biodiversità.

Dal punto di vista della Protezione Svizzera degli Animali PSA, l'estivazione degli animali deve essere generalmente valutata in modo positivo in termini di qualità della detenzione e della salute degli animali, purché vengano rispettati i requisiti specifici della specie e le prescrizioni di legge. Al fine di ridurre al minimo i rischi aggiuntivi per gli animali, è essenziale garantire che vengano scelti per l'estivazione solo esemplari sani, resistenti e non eccessivamente ibridati e che gli animali siano regolarmente sorvegliati. È anche importante che la gestione del gregge sia compatto e che venga chiamato immediatamente un veterinario in caso di necessità. Devono essere evitate le perdite causate da animali smarriti, che cadono o muoiono di fame. Per soddisfare questi requisiti, la sorveglianza costante è il sistema di pascolo preferito per il bestiame minuto dal punto di vista della protezione degli animali.

Nonostante il numero di aziende d'estivazione aventi diritto ai contributi sia in costante diminuzione (attualmente circa 6700 alpeggi), il carico usuale totale è rimasto relativamente costante negli ultimi 20 anni e nel complesso è addirittura leggermente aumentato (4). Le aziende d'estivazione sono diventate più grandi grazie alla fusione di alpeggi diversi. Nel 2020 sono state soggette a estivazione circa 430 000 mucche, bovini e vitelli e circa 130 000 pecore e capre. Un forte sviluppo si è registrato nelle vacche madri e da latte, la cui quota è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni (oltre 50 000 capi nel 2020). C'è stata una leggera diminuzione del numero di pecore e un leggero aumento del numero di capre in estivazione.

Con l'introduzione nel 2000 di ulteriori contributi d'estivazione per il pascolo guidato degli ovini, il pascolo libero è stato ampiamente sostituito negli alpeggi più grandi dal pascolo a rotazione (pascolo controllato) e dagli alpeggi sorvegliati. Tuttavia, poiché il personale per una gestione coerente del pascolo è economicamente sostenibile solo a partire da mandrie da 400 a 500 capi, il cambiamento del sistema è rallentato.

Quali specie animali sono più minacciate dai lupi e come si possono proteggere al meglio

Bestiame minuto, principalmente pecore e capre

Il bestiame minuto è più esposto ai rischi derivanti dai lupi. Con l'introduzione dei contributi d'estivazione aggiuntivi, ma anche a causa della presenza del lupo, il pascolo libero è stato sostituito dai pascoli a rotazione e dagli alpeggi sorvegliati. Questo sviluppo va accolto con favore dal punto di vista della protezione degli animali, nonché per quanto riguarda la conservazione del paesaggio e la biodiversità (5). La conseguente miglior possibilità di monitorare e raggiungere gli animali consente di intervenire rapidamente su animali malati o feriti. Tuttavia, le spese supplementari necessarie a tal fine devono essere interamente coperte dalla Confederazione e dai Cantoni. Allo stesso tempo, va notato che quando si detengono mandrie miste con animali di diversa origine e ad alta densità, aumentano i rischi per la salute degli animali (zoppina, ectima contagioso, parassiti, cecità del camoscio, ecc.). Limitare il periodo di occupazione a pochi giorni per recinto può ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie. In ogni caso devono essere allevati solo animali sani e devono essere i tempi e le densità delle scorte vive e i criteri relativi all'ubicazione.



Recinto ben installato con nastro di avvertenza e cartelli indicanti i cani da protezione delle greggi

Una gestione ordinata e compatta del pascolo è estremamente importante. I cani da protezione delle greggi non possono svolgere il loro lavoro quando le pecore sono sparse su aree vaste, soprattutto quando il territorio è scarsamente visibile o il tempo è brutto. L'uso di recinzioni aggiuntive per il pascolo e l'impiego di cani da pastore possono aumentare ulteriormente la sicurezza. Due schede tecniche di Agridea «Recinzioni di protezione dai lupi per il bestiame minuto» e «Rifugi notturni sicuri per greggi sorvegliate di bestiame minuto» offrono importanti informazioni.

Richieste della PSA: L'accettazione di misure efficaci di protezione delle greggi deve essere ulteriormente rafforzata e la Confederazione e i Cantoni devono mettere a disposizione risorse finanziarie e umane per la loro attuazione. Dal punto di vista della protezione degli animali, il sistema di pascolo con sorveglianza costante andrebbe promosso in modo specifico, ad esempio aumentando i pagamenti diretti. I pascoli dichiarati dal Cantone come «alpeggi che non possono essere ragionevolmente protetti» non dovrebbero essere occupati nelle zone a rischio di lupi, poiché il pericolo di sbrani è troppo elevato. Inoltre, ci sono diversi indizi fondati che suggeriscono che i lupi che inizialmente predano il bestiame non protetto stanno iniziando ad attaccare anche le greggi protette. Questo deve essere evitato a tutti i costi. Tuttavia, è necessario esaminare le possibilità di come questi pascoli possano essere protetti in futuro. Se il numero di sbrani causati dai lupi continua a essere elevato, nonostante l'uso professionale e l'intensificazione delle misure di protezione delle greggi, questi dovrebbero essere spostati in un alpeggio meglio protetto o in una regione d'estivazione. In alternativa, dovrebbero essere esaminate altre specie di animali da pascolo meno esposte agli attacchi dei lupi (es. bovini). Nelle zone ad alto livello di biodiversità, dovrebbe essere effettuato, se possibile, anche lo sfalcio meccanico al fine di preservare la varietà delle specie.

Le recinzioni comportano sempre un certo rischio di incidenti, sia per gli animali da reddito che vi sono tenuti, sia per gli animali selvatici. Per contenere il più possibile tale rischio, è quindi necessario che le recinzioni siano erette e gestite in modo professionale e, se necessario, siano rinforzate e/o rese più visibili (nastro di avvertenza, ecc.). Quando non vengono utilizzate, devono essere smontate immediatamente e riposte in modo sicuro (7).

Vacche madri, bovini e vitelli

Nel 2020 sono stati interessati dall'estivazione circa 430 000 mucche, bovini e vitelli. Il numero delle vacche madri è in notevole aumento, motivo per cui il tema del parto non sorvegliato in alpeggio è di particolare importanza dal punto di vista della protezione degli animali. Questa pratica è problematica sotto vari aspetti, rilevante per il benessere degli animali e probabilmente illegale.

Il parto libero e incontrollato è associato a vari rischi per i vitelli e le vacche madri, ad es. perché non è possibile intervenire sui problemi alla nascita e perché i vitelli sono esposti a vari pericoli (terreno ripido, condizioni meteorologiche estreme, lupi, ecc.). Chi, nonostante questi pericoli, permette al proprio bestiame di partorire in modo incontrollato, non adempie ai propri obblighi di detentore o detentrica di animali ai sensi dell'Art. 5 OPAn e può quindi essere perseguibile penalmente. Inoltre, probabilmente viola anche l'Art. 129 della legislazione sulle epizootie, secondo la quale gli aborti devono essere obbligatoriamente individuati, denunciati ed esaminati. Questo tipo di parto viola anche alcune direttive cantonali, ad es. le disposizioni sugli alpeggi dei Grigioni, secondo le quali il parto deve essere controllato. Le placente espulse e i vitelli morti attirano i lupi e questo deve essere prevenuto. I lupi uccidono i bovini solo in casi eccezionali, ma in particolare i vitelli appena nati sono esposti a un certo rischio se non sono protetti da adeguate recinzioni elettriche o dalle loro madri. Si raccomanda pertanto di tenere gli animali in stato di gravidanza avanzata in pascoli per il parto recintati che possano essere ben monitorati. Dopo il parto, il vitello e la madre dovrebbero rimanere lì per almeno 14 giorni. È necessario predisporre un'infrastruttura adeguata vicino al pascolo per il parto per la cattura, la fissazione, l'ostetricia o le opzioni di trattamento (8, 9, 10).



Le mucche cornute in un gruppo sono in grado di difendersi dagli attacchi dei lupi

Il rischio di attacchi al bestiame di grossa taglia deriva principalmente dai branchi di lupi. È importante che il detentore degli animali confronti i pascoli utilizzati con la presenza di lupi e quindi valuti i rischi. Anche cambiamenti improvvisi e insoliti nel comportamento come maggiore vigilanza, comportamento protettivo o crescente aggressività nei confronti dei cani possono indicare una possibile presenza di lupi. Una gestione mirata del pascolo e una mandria compatta e controllata possono ridurre il rischio di un attacco da parte dei lupi. Come per il bestiame minuto, un luogo recintato elettricamente dove trascorrere la notte può offrire una protezione aggiuntiva in caso di stretta marcatura da parte dei lupi. I giovani vitelli senza madre possono anche essere mescolati con bovini più anziani o tenuti recintati in pascoli per vitelli con 4 – 5 cavetti. Possono essere utilizzati cani da protezione delle mandrie. In questo caso, tuttavia, l'integrazione nella mandria richiede più tempo ed è più complicata rispetto al bestiame minuto e quindi ha senso solo in casi eccezionali.

Richieste della PSA: Dovrebbe essere evitato il parto incontrollato sui pascoli (alpini). Se il parto avviene su un alpeggio, devono essere allestiti pascoli per il parto protetti e recintati (8). Bisogna incentivare in modo mirato le mucche e le razze con un buon istinto materno nell'allevamento e si deve evitare la decornazione, poiché le corna servono principalmente per difendersi dai nemici. Nelle aree ad alto rischio di attacchi di lupi devono essere attuate delle misure di protezione delle mandrie.

Cavalli e asini

Il numero di equidi in estivazione tende a diminuire leggermente e attualmente è di approssimativamente 3500 carichi normali. Per gli equini, il rischio di un attacco da parte dei lupi è addirittura inferiore a quello dei bovini, ad eccezione al massimo degli esemplari minuti. In Svizzera solo un animale della specie dei cavalli è stato ucciso dai lupi. Anche nei paesi vicini, gli attacchi alle specie equine sono molto rari. Cavalli e asini sembrano in grado di difendere efficacemente se stessi e i loro puledri dai lupi. Ciò è indicato anche dai cavalli che pascolano liberamente in varie regioni con la presenza di lupi nell'Europa meridionale, che la non vengono sbranati. Attualmente non vi è alcun rischio rilevante per le specie equine. In linea di principio, ai cavalli si applicano le stesse disposizioni che per i bovini. Nelle aree in cui sono presenti i lupi, i puledri appena nati dovrebbero essere tenuti su pascoli vicino alle stalle per almeno le prime due settimane e, se possibile, messi in stalla durante la notte.

L'impiego di animali nella protezione delle greggi

Cani di protezione delle greggi

razze consentite: cane da montagna dei Pirenei e Pastore Abruzzese

I cani da protezione delle greggi offrono una protezione molto efficace del bestiame dagli attacchi dei lupi, soprattutto se il gregge è tenuto compatto e il pascolo giornaliero ha una buona visibilità e non supera i 20 ettari di estensione. Da un punto di vista giuridico, i cani da protezione delle greggi sono animali da reddito (Art. 69 cpv. 2 OPAn), pertanto alcune disposizioni legali differiscono da quelle dei cani da compagnia (10). Anche quando un cane da protezione delle greggi è strettamente socializzato con una razza di bestiame, rimane principalmente un cane ha bisogno di approcciarsi anche con altri cani. Durante l'inverno spesso non sussistono le condizioni per detenere un cane, lo spazio è troppo stretto o i cani non sono sorvegliati. I cani per la protezione delle greggi devono essere detenuti tutto l'anno con gli animali da reddito da sorvegliare e necessitano di uscite quotidiane. A seconda dell'ubicazione dell'azienda di base, potrebbero esserci conflitti con i residenti o persino lamentele relative al rumore: è quindi importante una comunicazione attenta e tempestiva relativa ai cani



Cane di protezione delle greggi al lavoro

L'uso di cani da protezione delle greggi può portare a conflitti con escursionisti e ciclisti, soprattutto nelle zone che sono intensamente frequentate dai turisti. È importante informare chiaramente questi gruppi di utenti sulle regole di comportamento nell'approccio con questi cani e su eventuali restrizioni sull'uso della rete di sentieri. Naturalmente spetta anche agli interessati informarsi preventivamente e seguire le istruzioni. L'UFAM fornisce una mappa interattiva di tutti gli alpeggi con cani da protezione delle greggi (11).

Richieste della PSA: Le esigenze dei cani devono essere tenute in considerazione, soprattutto nel periodo invernale, per evitare pretese eccessive o scarse. Essi dovrebbero anche essere tenuti in coppia e bisogna rispettare appieno le disposizioni di legge. Durante l'allevamento, bisogna prestare particolare attenzione all'aspetto della displasia delle articolazioni dell'anca e del gomito per evitare il più possibile tali malattie degenerative e dolorose. Infine, anche gli animali la cui capacità operativa è ridotta, devono essere trattati con rispetto e in considerazione della protezione degli animali. L'eutanasia degli animali non idonei deve essere, in ogni modo, solo l'ultima opzione.

Cani da pastore

I tre gruppi di cani da pascoli recintati, cani pastori e cani da bestiame comprendono quei cani che lavorano in squadra con l'agricoltore. Questi cani sono chiamati cani da pastore (12). Ai sensi dell'Art. 69 cpv. 2, i cani da bestiame sono considerati cani da lavoro, così come i cani da protezione delle greggi. Nell'ambito dei requisiti di legge, possono essere prese in considerazione eccezioni specifiche per i cani da lavoro. Rispetto ai cani da protezione, i cani da pastore lavorano sempre insieme al loro proprietario e sono allo stesso tempo cani di famiglia. I cani da pastore sono utilizzati principalmente per spostare e tenere insieme le mandrie, sia sui pascoli frammentati dell'azienda di base sia sulle estese aree delle regioni d'estivazione. La loro funzione protettiva contro i grandi predatori svolge un ruolo subordinato.

Richieste della PSA: Se utilizzati durante l'estivazione su terreni accidentati e scoscesi, i cani da pastore devono essere protetti contro il sovraccarico. Quando si lavora con mandrie di grandi dimensioni, è consigliabile tenere più cani per evitare sovraccarichi e per poter utilizzare un cane sostitutivo in caso di lesioni. Se un pastore ha a disposizione diversi cani da pastore, si raccomanda un uso attento dei cani. Ad esempio, essi possono essere utilizzati in alternanza su base giornaliera.

Asini come animali da protezione?

Gli asini sono diventati noti come animali da protezione nella pastorizia itinerante nella regione del Mediterraneo. Gli asini sono in grado di difendersi contro i lupi e proteggono se stessi e i loro piccoli. Ciò consente loro anche di proteggere altri animali da pascolo, come le pecore, nelle loro vicinanze. Tuttavia, è improbabile che su grandi pascoli proteggano dai lupi anche gli animali al pascolo più distanti.

Raccomandazioni della PSA: La PSA è molto critica nei confronti dell'uso degli asini come animali da protezione. Da un lato, gli asini, a causa delle loro particolari condizioni fisiche, non sono adatti a stare in balia delle intemperie in alta montagna senza alcuna protezione. Gli asini sono invece animali da branco, ai sensi dell'Art. 59 cpv. 3 OPAn devono essere tenuti in contatto con almeno un altro equide. Dal punto di vista della PSA, dovrebbero effettivamente essere detenuti insieme ad almeno un altro asino della stessa specie o razza. Tuttavia, l'esperienza mostra che solo gli asini allevati individualmente con le pecore ottengono un effetto protettivo. Tuttavia, detenerli da soli non è né legale né conforme alla protezione degli animali e bisogna quindi evitarlo.

Lama e alpaca come animali da protezione?

Finora non ci sono indicazioni concrete che i lama e gli alpaca possano prevenire gli attacchi dei lupi. In linea di principio, in caso di un simile attacco anche loro sono in pericolo. I lama non possono sostituire i cani da protezione delle greggi. Solo nei greggi piccoli e ben sorvegliabili, dove non vengono utilizzati cani da protezione, l'uso dei lama può rappresentare un'alternativa per migliorare la protezione del gregge, soprattutto nei pascoli nelle zone più basse, pianeggianti e di fondovalle. In ogni caso, lama e alpaca devono essere detenuti almeno in coppia. Va inoltre notato che i requisiti di legge differiscono rispetto alla detenzione di pecore e capre. Ad esempio, i lama devono avere sempre accesso al foraggio grezzo o al pascolo e l'acqua deve essere sempre disponibile. È vietato l'uso del filo spinato per le recinzioni.

Ulteriori misure in caso di presenza di lupi

Oltre a erigere o rafforzare i sistemi di recinzione e all'uso aggiuntivo di cani da protezione delle greggi, possono essere utilizzati anche metodi di dissuasione come lampade lampeggianti, recinzioni in tessuto e dispositivi con rilevatori di movimento per l'intimidazione acustica. Per evitare un effetto di assuefazione, le misure e le posizioni dissuasive dovrebbero essere cambiate ogni pochi giorni.

Diversi lupi sono già stati dotati di trasmettitori radio per ottenere informazioni su dove si trovano e come usano lo spazio. Nel caso in particolare dei lupi che hanno già ucciso degli animali da reddito, un tale approccio può essere utile per rafforzare in modo specifico le misure di protezione delle greggi o per poter attuare efficacemente azioni dissuasive non letali. Trasmettitori GPS o rilevatori di movimento sono stati fissati anche agli animali da reddito e ai cani da protezione per ricevere informazioni su rapidi cambiamenti di movimento che potrebbero indicare un attacco da parte di un predatore. Anche in questo caso la gestione sorvegliata dei pascoli offre vantaggi in quanto il pastore può recarsi rapidamente sul posto e prevenire o interrompere un attacco. In ogni caso, i trasmettitori non sostituiscono la protezione delle greggi, ma possono contribuire a renderla ancora più efficace.

Conclusioni

Esperienze dall'estero indicano che il numero di attacchi dei lupi agli animali da reddito non dipende né dal numero di animali allevati né dalla densità dei lupi sul territorio, ma principalmente dalla corretta attuazione di adeguate misure di protezione delle greggi. Anche se finora molti alpeggi non protetti sono stati risparmiati dagli attacchi dei lupi, nonostante la loro presenza, pecore e capre non protette sono delle facili prede per i lupi. Dal punto di vista della PSA, una protezione completa e su larga scala delle greggi nelle regioni d'estivazione è un prerequisito affinché i lupi non si abituino o addirittura non si specializzino al bestiame come fonte di cibo. Per rendere possibile una convivenza futura fra esseri umani, animali da pascolo e lupi, per la PSA è fondamentale l'ulteriore rafforzamento della protezione delle greggi. Una buona protezione delle greggi protegge sia gli animali da reddito sia i lupi. Il costo di queste misure di protezione deve essere integralmente rimborsato dalla Confederazione e dai Cantoni. Negli ultimi anni la PSA si è più volte espressa a favore dell'ampliamento di tali misure di sostegno, anche a livello politico. Sono in fase di elaborazione ulteriori proposte e misure politiche attraverso le quali è possibile migliorare la protezione degli animali da reddito e selvatici. La PSA rifiuta le misure di regolamentazione precauzionale per i lupi finché non ci sono prove scientifiche di una relazione di causalità tra la regolamentazione e la conseguente riduzione dei danni provocati dai lupi. La PSA non si oppone alla rimozione di lupi solitari gravemente dannosi che hanno imparato a eludere le misure rafforzate di protezione delle greggi.

Indicazioni delle fonti:

- (1) www.kora.ch
- (2) www.gruppe-wolf.ch
- (3). Vogt K., Derron-Hilfiker D., Kunz F., Zumbach L., Reinhart S., Manz R. & Mettler D. 2022. [Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen und Wolfsabschüssen unter Berücksichtigung räumlicher und biologischer Faktoren](#) (Efficacia delle misure di protezione delle greggi e uccisione dei lupi, tenendo conto di fattori spaziali e biologici) Rapporto in collaborazione con AGRIDEA. KORA Rapporto N. 105. KORA, Muri bei Bern, Svizzera. 43 pp.
- (4) UFAG, Rapporto agricolo: <https://www.agrarbericht.ch/it/azienda/strutture/aziende-destivazione>
- (5) Mettler D. & Hilfiker D. 2017. 'Change-Management' sull'esempio dell'estivazione delle pecore e del ritorno del lupo. Ricerca agraria Svizzera 8 (10), 388-395.
- (6) Agridea, Rapporto annuale sulla protezione delle greggi in Svizzera 2021
- (7) Foglio informativo PSA: recinzioni sicure per animali da reddito e selvatici
- (8) Agridea 2015: Protezione dal lupo sui pascoli per bovini
- (9) Agridea 2021: Misure di protezione delle mandrie per bovini sui pascoli d'estivazione
- (10) Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, 2021: Linee guida per il parto nelle regioni d'estivazione
- (11) UFAM 2019: Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame

I lupi in Svizzera: evoluzione, conflitti e prospettive

David Gerke, direttore Gruppo Lupo Svizzero; agricoltore e pastore

Il lupo

Sulla biologia del lupo si potrebbero tenere seminari di diversi giorni. Tuttavia, per il contesto del lupo nel paesaggio culturale sono particolarmente decisivi tre aspetti della sua biologia:

Alimentazione: il lupo è un carnivoro; in altre parole, si nutre di animali che di solito preda lui stesso. Le prede principali sono varie specie di artiodattili, dai caprioli ai bisonti. Lo spettro effettivo di prede dipende dalla disponibilità di cibo e può variare notevolmente da regione a regione, tra popolazioni diverse e anche tra singoli branchi e individui. In Europa le prede più comuni del lupo sono il capriolo e il cervo, a causa della loro ampia distribuzione. In alcune regioni anche gli animali da reddito svolgono un ruolo nell'alimentazione del lupo. Ci sono aree dell'Europa meridionale e orientale in cui i lupi si sono addirittura nutriti prevalentemente di animali da reddito.

Specie gregaria: il lupo è una specie altamente gregaria. Sebbene ci siano sempre lupi solitari, per lo più esemplari giovani durante la migrazione (dispersione), la vita del lupo si svolge di regola in un gruppo gregario. La riproduzione avviene soltanto in un gruppo (almeno una coppia di sesso opposto). Chi accetta il lupo deve quindi necessariamente accettare anche i branchi.

Specie adattabile – seguace delle culture: la capacità di adattamento del lupo al paesaggio culturale è stata sottovalutata per molto tempo. Solo pochi decenni fa, i principali ricercatori sul lupo ritenevano che il lupo non potesse più sopravvivere in Europa occidentale e centrale. Nel frattempo è stato dimostrato il contrario: esistono vari esempi di popolazioni di lupi che vivono in paesaggi altamente antropici molto più lontani dalla natura rispetto alle regioni rurali della Svizzera. I lupi possono essere considerati dei seguaci delle culture. Tuttavia, è necessario tenere conto delle differenze individuali: ci sono lupi che colonizzano il paesaggio culturale, ma evitano gli insediamenti e li attraversano soltanto per mancanza di alternative («urban avoiders»). E ci sono lupi che imparano a cercare in modo mirato gli insediamenti e a utilizzarli per il foraggiamento («urban adapters»). Non tutti i lupi presenti in un comprensorio insediativo sono necessariamente degli «urban adapters». Nelle grandi aree urbane possono trovarsi anche lupi urbani («urban wolves»). È inoltre importante comprendere il fenomeno dei lupi confidenti («bold wolves») che si crea attraverso l'abitudine: si tratta di lupi che tollerano ripetutamente la presenza dell'uomo ad una distanza inferiore ai 30 metri o che addirittura si avvicinano attivamente fino a questa distanza. I lupi confidenti («bold wolves») sono sempre il risultato di un condizionamento positivo (dare da mangiare, indipendentemente se in modo intenzionale o involontario).

Il ritorno

In Svizzera gli ultimi branchi di lupi sono scomparsi all'incirca tra il 1860 e il 1880, sebbene anche dopo ci siano sempre stati singoli esemplari di lupo. Le ricerche genetiche mostrano che gli ultimi lupi autoctoni dell'arco alpino si sono estinti completamente soltanto negli anni Cinquanta.

Dalla fine del 1994 i lupi stanno tornando in Svizzera in modo naturale. Fino a poco tempo fa tutti i lupi provenivano dalla popolazione alpina italiana (Appennino) o franco-italiana. Nel frattempo questa popolazione è cresciuta a oltre 300 branchi, con una concentrazione nelle Alpi Occidentali e attualmente con un'elevata dinamica di espansione in parti delle Alpi Orientali italiane (Trentino, Veneto e Friuli). Nel 2022 si sono formati i primi due branchi nelle Alpi austriache (Carinzia) ed è imminente la formazione di branchi nella Germania meridionale (coppie di lupi nella Foresta Nera e nelle Alpi Bavaresi).

Allo stato attuale in Svizzera vivono tra 23 e 26 branchi di lupi, per un effettivo totale di circa 200 lupi. Negli ultimi anni l'aumento è stato in media del 30%.

Potenziale in Svizzera

Esistono vari studi sull'habitat potenzialmente adatto al lupo in Svizzera. Circa 14'000 km² di superficie sono considerati idonei, il che equivale a circa un terzo del nostro territorio nazionale. Queste aree si trovano nelle Alpi, nelle Prealpi e nel Giura. Le zone di alta montagna e l'Altopiano (Mittelland), densamente popolato, non rientrano nei modelli di habitat. Con una dimensione media del territorio dei branchi di lupi di 200 km², ciò si traduce in un potenziale di spazio vitale per circa 70 branchi.

Ma i lupi non leggono i modelli di habitat e si può fondatamente supporre che i modelli citati siano troppo conservativi. La capacità di adattamento del lupo è già stata sottovalutata molte volte. Il primo lupo stanziale nell'Altopiano (M212) mostra che l'Altopiano non è semplicemente da escludere come spazio vitale. Un primo studio sull'habitat condotto in Germania nel 2009 ha già dovuto essere rivisto perché numerosi branchi si erano insediati in aree che nello studio venivano considerate non idonee. Lo studio di follow-up condotto del 2020 ha stimato che il potenziale di habitat è di oltre tre volte superiore. I dati di telemetria rilevati nelle Alpi italiane evidenziano che nell'arco alpino sono possibili anche territori di branco di dimensioni inferiori ai 100 km².

Aspetti legali

Oggi in Svizzera il lupo è una specie protetta dalla legge federale. Gli interventi sugli effettivi sono possibili solo in caso di danni significativi (singoli animali) o ingenti (branchi) oppure a seguito di una minaccia significativa per l'uomo. In caso di danni agli animali da reddito, sono dunque possibili soltanto abbattimenti reattivi, mentre gli abbattimenti preventivi sono già attualmente consentiti al fine di garantire la sicurezza degli esseri umani. Con la nuova revisione della legge sulla caccia si dovranno consentire anche gli abbattimenti preventivi volti a prevenire danni agli animali da reddito o a preservare degli effettivi della fauna selvatica adeguati a livello regionale.

In Svizzera il lupo è inoltre soggetto alla rigorosa tutela della Convenzione di Berna, ratificata nel novembre 2022. Gli interventi sugli effettivi sono pertanto possibili solo in determinate circostanze, ad esempio per prevenire gravi danni.

A livello di Unione europea il lupo è soggetto alla «Direttiva Habitat», dove è per lo più specificato nell'Allegato IV. Si tratta della direttiva di protezione più severa e vale per tutti i Paesi confinanti con la Svizzera. Un'eventuale gestione è consentita solo a determinate condizioni (valutazioni caso per caso, ecc.) e non può compromettere il raggiungimento dello stato di conservazione favorevole. Alcuni Paesi dell'UE con popolazioni di lupi consolidate – come ad esempio la Spagna (che tuttavia tutela il lupo volontariamente) o gli Stati baltici – applicano una protezione meno rigorosa ai sensi dell'Allegato V. Si chiede ripetutamente che nella «Direttiva Habitat» la protezione del lupo venga in generale declassata all'Allegato V. Per il momento, però, questo non è molto realistico, dato che svariati Paesi dell'UE si oppongono e poiché vale il principio dell'unanimità. Anche nel caso di un declassamento generale all'Allegato V la situazione del lupo non cambierebbe significativamente, poiché, se da un lato in tal modo sarebbe più facile regolare le specie inserite nell'Allegato V, dall'altro ridurre l'area di distribuzione e mettere a repentaglio gli effettivi sarebbe inammissibile.

È dunque chiaro che l'immigrazione di lupi dai Paesi limitrofi continuerà e addirittura aumenterà a causa della crescita degli effettivi in tutti i Paesi limitrofi. Siccome la dinamica di sviluppo della popolazione va vista in un contesto paneuropeo, si prevede che in Svizzera gli effettivi di lupi continueranno ad aumentare ulteriormente.

NOTE

.....
.....
.....

Responsabilità legale dei detentori di animali da reddito predati dal lupo: punto della situazione

MLaw Christine Künzli, avvocatessa e membro della direzione, Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

I. Introduzione

Il ritorno dei grandi predatori suscita periodicamente accesi dibattiti in Svizzera. In particolare, la gestione del lupo è al centro dell'attenzione mediatica e politica. Ad esempio, la regolamentazione del lupo costituisce uno dei principali oggetti di discussione nel quadro degli attuali tentativi di revisione della legge federale sulla caccia (LCP)¹ e della relativa ordinanza sulla caccia (OCP)². Il dibattito politico è alimentato soprattutto dalle segnalazioni di assalti da parte di lupi a danno di animali da reddito (per oltre il 90% ovini)³. Questi costituiscono la principale causa di conflitto quando si parla del ritorno del lupo.

Nel quadro di questo dibattito, tuttavia, spesso non si considera che, nella maggior parte dei casi in cui gli animali da reddito vengono uccisi o feriti dai lupi, i detentori non avevano adottato misure di protezione⁴. La questione se, nel caso di un assalto di un lupo, gli animali da reddito colpiti siano stati protetti con misure ragionevolmente esigibili appare rilevante nella prassi unicamente in relazione all'obbligo di risarcimento in capo alla Confederazione e ai Cantoni e ai fini della valutazione dell'ammissibilità della regolamentazione della popolazione di lupi. Per quanto concerne la presenza del lupo in Svizzera, tuttavia, anche la responsabilità ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali dei detentori degli animali da reddito nei confronti dei propri animali rappresenta un tema da affrontare nella discussione circa il diritto all'esistenza del lupo, tema che invece è totalmente oscurato sia sui media che nel dibattito politico. Anche nelle pubblicazioni specializzate sulla protezione del bestiame la questione degli obblighi legali del detentore per quanto riguarda la protezione dei propri animali dal lupo viene trattata solo marginalmente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), nella sua pubblicazione «Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame» del 2019, stabilisce pur sempre che in linea di principio ogni agricoltore ha l'obbligo di provvedere al benessere degli animali da reddito che custodisce, nonché di curarli e sorvegliarli, vale a dire di tutelarli al meglio da danni e ferimenti prevedibili. Tale obbligo si applica in linea di principio anche ai danni prevedibili causati dai grandi predatori⁵. L'UFAM aggiunge che la legge federale sulla caccia non contiene però alcuna norma che obblighi i detentori di animali da reddito ad adottare misure di protezione del bestiame ai sensi dell'art. 10^{ter} OCP. L'applicazione di misure concrete di protezione del bestiame sarebbe invece lasciata alla responsabilità individuale del singolo detentore e sarebbe di conseguenza facoltativa⁶.

Il fatto che il diritto relativo alla caccia non preveda a carico del detentore di animali da reddito alcun obbligo effettivo di adottare misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili non esclude tuttavia la possibilità di un obbligo ai sensi della legislazione in materia di protezione degli animali.

¹ Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge sulla caccia, RS 922.0). Contro la bozza di revisione (cfr. FF 2017 5193) elaborata dalla Confederazione è stato indetto il referendum (cfr. FF 2020 877). Con la votazione del 27 settembre 2020, i votanti hanno respinto la modifica della legge sulla caccia (FF 2020 7677). Il 23 giugno 2022, la CAPTE-S ha varato un disegno di revisione parziale della legge sulla caccia, che si concentra su una proattiva regolamentazione delle popolazioni di lupi, allo scopo di prevenire in prospettiva danni o pericoli per l'uomo (FF 2022 1925). A dicembre 2022, il Parlamento ha approvato il disegno (FF 2022 3203). Attualmente è in corso il termine referendario.

² Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (Ordinanza sulla caccia, RS 922.01). Per l'attuale revisione parziale cfr. FF 2022 2755.

³ Cfr. UFAM, Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame, 15.

⁴ Cfr. AGRIDEA, Herdenschutz Schweiz, Jahresbericht 2021 7, Abb. 6 «Nutztierrisse durch Grossraubtiere 2018–2021 in durch HSH geschützten bzw. ungeschützten Herden». (Protezione del bestiame in Svizzera, rapporto annuale 2021 7, fig. 6 «Predazioni da parte di grandi predatori 2018-2021 in greggi protette o non protette da cani da protezione»).

⁵ Cfr. UFAM, Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame, Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento, formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali, Berna 2019 10.

⁶ Cfr. UFAM, Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame 8 e 10.

Infatti, sebbene la legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)⁷ all'art. 2 cpv. 2 preveda una riserva a favore della LCP – e di altre leggi – che pertanto in alcune circostanze limita la validità della legge sulla protezione degli animali, non si può attribuire in generale alla legislazione sulla caccia la priorità rispetto a quella sulla protezione degli animali. Piuttosto occorre rispettare o considerare le regole generali della LPAn anche nell'ambito della legislazione sulla caccia. Lo scopo della riserva consiste nel creare una regolamentazione chiara per situazioni in cui le norme della legge sulla protezione degli animali entrano in conflitto con quelle di altre leggi. Perciò, la legge sulla protezione degli animali è valida incondizionatamente anche negli ambiti giuridici sottoposti alla riserva di cui all'art. 2 cpv. 2 LPAn, salvo il caso in cui questi contengano disposizioni contrarie⁸.

Di seguito intendiamo pertanto fare il punto della situazione sotto l'aspetto legale per quanto riguarda gli obblighi di cura e protezione che i detentori di animali da reddito hanno nei confronti dei propri animali alla luce della presenza del lupo. Si pone altresì la questione della responsabilità penale del detentore di animali da reddito, laddove questi non adempia tali obblighi o lo faccia in misura insufficiente e non adotti misure di protezione ragionevolmente esigibili ed efficaci o adotti misure non sufficientemente efficaci⁹.

II. Obblighi del detentore ai sensi della legge sulla protezione degli animali

Senso e scopo della legge federale sulla protezione degli animali è tutelare la dignità e il benessere degli animali¹⁰. Con l'art. 6 cpv. 1 LPAn, la legge stabilisce che le persone che detengono animali o li accudiscono¹¹ devono nutrirli e curarli adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al loro benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero, senza imporre particolari obblighi di cura. All'art. 4 cpv. 1 LPAn, inoltre, chi si occupa di animali deve «tener conto adeguatamente dei loro bisogni» (lett. a) e, «nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere» (lett. b). Chiunque abbia in custodia un animale si assume quindi la responsabilità della sua corretta detenzione conforme al suo comportamento e alla specie. Le disposizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 e all'art. 6 cpv. 1 LPAn sono valide nei confronti di tutti gli animali sottoposti alla custodia umana e rientranti nel campo di applicazione della legge sulla protezione degli animali, indipendentemente che si tratti di animali da compagnia, da reddito, da laboratorio o da sport oppure di animali domestici o selvatici. Ogni detentore deve pertanto provvedere al benessere dei propri animali e, nei limiti delle sue possibilità, preservarli dai danni prevedibili. Ciò comprende quindi anche i danni prevedibili causati da grandi predatori,¹² per cui, a norma della legge sulla protezione degli animali, i detentori di animali da reddito sono tenuti ad adottare le misure di protezione ragionevolmente esigibili¹³ per proteggere al meglio i loro animali dagli attacchi di lupi.

⁷ Legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (RS 455).

⁸ Cfr. Bolliger Gieri/Rüttimann Andreas/Gerritsen Vanessa, *Baujagd unter dem Aspekt des Tierschutz- und Jagdrechts*, Schriften zum Tier im Recht, Volume 10, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012 31 e seg. (La caccia in tana dal punto di vista del diritto in materia di protezione degli animali e di caccia).

⁹ Non costituisce oggetto della successiva esposizione la questione della responsabilità a carico del detentore di animali da reddito ai sensi della legge sulla protezione degli animali per la corretta applicazione delle misure di protezione, come ad esempio il montaggio a regola d'arte di recinti, affinché i propri animali o gli animali selvatici non vi restino impigliati oppure per quanto riguarda la formazione e la detenzione di cani da protezione.

¹⁰ Cfr. art. 1 LPAn.

¹¹ Quanto esposto di seguito in merito alla responsabilità penale del detentore di animali si applica sempre anche a chi presta assistenza agli animali. Per quanto concerne la responsabilità penale di chi presta assistenza, vedi anche la sentenza del Tribunale federale dell'8 febbraio 2011, 6B_660/2010, E. 1.2.3.

¹² Cfr. anche UFAM, *Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame 10*; Körner Bianca/Künzli Christine/Stoykova Katerina/Gerritsen Vanessa, *Schweizer Tierschutzstrafpraxis 2019, Jahresanalyse des landesweiten Tierschutzstrafvollzugs unter besonderer Berücksichtigung der an Schafen begangenen Tierschutzverstöße*, Schriften zum Tier im Recht, Volume 21, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021 165 (Prassi svizzera di protezione degli animali 2019, analisi annuale dell'esecuzione penale in materia di protezione animale in Svizzera, con particolare attenzione alle violazioni ai danni di ovini).

¹³ Di seguito viene sempre utilizzato il concetto più generale di «misure di protezione», che comprende le misure di protezione del bestiame definite dalla legislazione in materia di caccia, ma lascia spazio ad altre misure di protezione.

III. Responsabilità penale del detentore di animali

1. Fattispecie penali rilevanti

Se gli animali vengono posti in stato di ansietà, feriti o uccisi per interventi di terzi, occorre verificare la sussistenza delle varianti di maltrattamento, in particolare quelle di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn¹⁴ e quelle dell'uccisione con crudeltà di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn¹⁵, entrambe punibili con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria¹⁶. I lupi sono cacciatori, soliti inseguire le prede in branco. Le lesioni inflitte alle prede di grosse dimensioni sono generalmente notevoli: presentano lacerazioni di muscoli e legamenti nonché ferite nella zona del naso, ossa fratturate e morsi alla gola¹⁷. L'attacco di un lupo provoca quindi stress, dolori, malattie e danni di elevata intensità e in molti casi una morte crudele. Le pene inflitte a una pecora dal lupo presentano quindi caratteristiche di fatto che configurano un maltrattamento o l'uccisione con crudeltà. Entrambe queste varianti di fatto possono essere commesse anche per omissione¹⁸. Pertanto, nel caso di un'aggressione da parte di un lupo ai danni di animali da reddito non protetti o non protetti adeguatamente, il detentore può essere ritenuto colpevole di maltrattamento o di uccisione con crudeltà per omissione contraria a un obbligo di agire. Presupposto per la relativa punibilità è che l'autore avesse l'effettiva possibilità di evitare (cosiddetta causalità ipotetica) il fatto (nel caso presente: la ferita o l'uccisione con crudeltà degli animali da reddito) e che, data la sua cosiddetta posizione di garante, vi fosse anche tenuto, per cui l'omissione appare altrettanto grave quanto la commissione del reato (cosiddetta identità degli addebiti)¹⁹. Inoltre, l'attacco del lupo deve essere stato prevedibile.

2. Posizione di garante

Per il detentore la posizione di garante deriva in primo luogo dall'obbligo di protezione e cura che gli compete nei confronti dei propri animali (art. 11 cpv. 2 lett. a del Codice penale (CP) in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 e l'art. 6 cpv. 1 LPAn). In base a tale obbligo, esso è tenuto a provvedere al benessere degli animali sotto la sua custodia e quindi a proteggerli in modo ottimale da qualsiasi aggravio, come dolori, malattie, danni o ansietà. Le disposizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 e all'art. 6 cpv. 1 LPAn giustificano pertanto una maggiore responsabilità e un obbligo legale qualificato del detentore nei confronti dei suoi animali. Se il detentore mette i propri animali in una situazione di rischio particolare, la sua posizione di garante può risultare anche dalla creazione di un rischio (cosiddetta ingerenza) ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. d CP. Pertanto, chiunque abbia creato o aumentato un rischio²⁰ deve adottare tutte le precauzioni ragionevoli affinché questo non si verifichi²¹.

¹⁴ Cfr. in merito alla variante di fatto del maltrattamento Bolliger Gieri/Richner Michelle/Rüttimann Andreas/Stohner Nils, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2. Auflage, Schriften zum Tier im Recht, Volume 1, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019 120 e segg.; Künzli Christine, Stellung des Tieres im Strafrecht, im Strafprozessrecht und in der Kriminologie, Schriften zum Tier im Recht, Volume 20, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021 40 e segg.

¹⁵ Cfr. in merito alla variante di fatto dell'uccisione con crudeltà Bolliger/Richner/Rüttimann/Stohner 160 e segg.; Künzli 51 e segg.

¹⁶ La pena pecuniaria ammonta almeno a tre e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore (art. 34 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]). Secondo l'art. 34 cpv. 2 CP, l'entità delle singole aliquote giornaliere si calcola in base alla situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza. Un'aliquota giornaliera ammonta di norma a un minimo di 30 e a un massimo di 3000 franchi.

¹⁷ Cfr. <https://www.kora.ch/it/generale/biblioteca/lupo>.

¹⁸ Cfr. art. 11 cpv. 1 CP.

¹⁹ Cfr. sulla questione complessiva Niggli Marcel Alexander/Muskens Louis Frédéric, art. 11 CP, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019 N 6; Trechsel Stefan/Noll Peter/Pieth Mark, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, 7. Auflage, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017 233 e segg.; DTF 117 IV 130 E. 2a; 113 IV 68 E. 5a; ciascuna con ulteriori indicazioni; DTF 96 IV 155.

²⁰ Contrariamente alla dottrina dominante e alla giurisprudenza del Tribunale federale, una parte della dottrina sostiene che la posizione di garante per ingerenza interviene solo laddove il rischio viene creato, mantenuto o inasprito a causa di un'inosservanza del proprio dovere (cfr. Niggli/Muskens, BSK CP, art. 11 N 97 con ulteriori indicazioni). La presente discussione dogmatica non ha un ruolo decisivo ai fini della suddetta questione, poiché la posizione di garante del detentore di animali di reddito in relazione alla verifica della sussistenza di un maltrattamento compiuto mediante omissione deriva in primo luogo dai suoi obblighi legali di cura di cui all'art. 4 cpv. 1 e all'art. 6 cpv. 1 LPAn.

²¹ Niggli/Muskens, BSK CP, art. 11 N 92; Trechsel/Noll/Pieth 244 f.; DTF 134 IV 255 E. 4.2.2.

Si potrebbe anche pensare che insorga un obbligo di garante del detentore di animali da reddito qualora quest'ultimo porti i suoi animali in un territorio in cui è nota la presenza di lupi e ve li tenga all'aperto, creando così un maggiore rischio di attacco da parte di un lupo. La posizione di garante del detentore dell'animale in relazione al ferimento o all'uccisione dei propri animali da parte di un lupo può quindi essere motivata da un lato con i suoi obblighi legali di detentore e dall'altro con la creazione di una situazione di pericolo.

3. Causalità ipotetica

Nell'ambito della verifica della causalità ipotetica in relazione a un reato omissivo improprio, spetta all'autorità di perseguimento penale competente chiarire se il risultato (nel caso di specie il ferimento o l'uccisione con crudeltà di animali da reddito) secondo lo stato abituale delle cose e l'esperienza con molta probabilità non sarebbe intervenuto adottando il comportamento omissivo (nel caso di specie l'applicazione di misure di protezione adeguate)²². Nei singoli casi specifici si pone dunque anche sempre la questione dell'efficacia delle misure di protezione ovvero se queste fossero disponibili. Come dimostra la relazione n. 105 «Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen und Wolfsabschüssen unter Berücksichtigung räumlicher und biologischer Faktoren» (Efficacia delle misure di protezione del bestiame e dell'abbattimento dei lupi tenendo conto dei fattori territoriali e biologici) pubblicata dall'organizzazione KORA – Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica nel gennaio 2022, esistono pochi studi consistenti riguardo all'efficienza delle misure di protezione del bestiame. Secondo l'analisi della KORA, evidentemente la soluzione migliore consiste nella corretta installazione di recinti elettrici²³. L'impiego di cani da protezione è considerato altrettanto efficace, seppure in questo caso il grado di variazione dell'efficacia sia maggiore²⁴. All'art. 10^{quinquies} cpv. 1 OCP, sono descritte le misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori. All'interno dell'articolo sono indicate le recinzioni elettriche e i cani da protezione del bestiame in relazione alla protezione degli ovini (art. 1 lett. a). Tali misure sono quindi considerate sostanzialmente efficaci dal legislatore. Un detentore di animali da reddito, il cui bestiame non protetto viene assalito da un lupo, non può quindi limitarsi a sostenere che non vi fossero a disposizione misure di protezione efficaci. Perlomeno, nel caso specifico, dovrebbe fornire buone motivazioni a sostegno di una tale affermazione²⁵.

L'elenco di misure di protezione ragionevolmente esigibili o efficaci contenuto nell'ordinanza federale sulla caccia non si può tuttavia considerare esaustivo riguardo agli obblighi di cura previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali. L'autorità di perseguimento penale competente deve, in ogni caso concreto, chiarire se fossero accessibili misure di protezione efficaci, tenendo conto che l'accertamento dell'efficacia delle singole misure di protezione richiede un considerevole impegno di ricerca. I case study effettuati sinora mostrano tuttavia che negli alpeggi che adottano misure di protezione del bestiame i danni sono decisamente meno frequenti²⁶.

4. Identità degli addebiti e ragionevolezza

Il presupposto per l'identità degli addebiti esige che l'atto omissivo fosse del tutto possibile per l'autore (possibilità di agire o potere d'azione) e che ci si potesse aspettare il compimento di tale atto omissivo (ragionevolezza)²⁷. Entrambe le questioni vanno chiarite nell'ambito della verifica della responsabilità penale del detentore degli animali in relazione a un attacco di un lupo. A tale proposito, le autorità di perseguimento penale competenti devono fare riferimento in particolare all'art. 10^{quinquies} cpv. 1 OCP, che descrive le misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori. Come già accennato, tale elenco non è tuttavia esaustivo dal punto di vista del diritto penale sulla protezione degli animali.

²² Per quanto concerne il concetto della causalità ipotetica, cfr. Niggli/Muskens, BSK CP, art. 11 N 109 con ulteriori indicazioni, nonché Trechsel/Noll/Pieth 252.

²³ KORA Rapporto 10.

²⁴ KORA Rapporto 10, 28 segg.

²⁵ Nelle aree in cui non risulta ragionevole l'adozione di misure di protezione, occorre rinunciare a detenere animali da reddito, vedi pag. 6 e seg.

²⁶ KORA Rapporto 11.

²⁷ Niggli/Muskens, BSK CP, art. 11 N 120 e 121.

Laddove ciò sia sensato, possibile e ragionevolmente esigibile, il detentore dell'animale è tenuto ad adottare anche altre misure di protezione, oltre a quelle indicate nell'ordinanza sulla caccia.

Va altresì considerato il fatto che, ai sensi dell'art. 10^{quinquies} cpv. 2 OCP, i Cantoni possono definire i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.

Si ricorda peraltro che la definizione di un territorio non esclude di per sé la responsabilità penale del detentore di animali in relazione all'attacco di un lupo. In linea di principio, non sussiste alcun diritto legale alla detenzione di animali. In base al diritto svizzero sulla protezione degli animali, la detenzione di animali è invece permessa, a condizione che si possano rispettare le norme del diritto in questione. Se quindi un Cantone definisce il perimetro di un'area in cui l'adozione di misure di protezione non è esigibile, ma allo stesso tempo, dati i fattori di rischio esistenti, con grande probabilità si può prevedere l'attacco di un lupo, il detentore degli animali, attenendosi ai propri obblighi legali di cura, deve astenersi dal tenere gli animali nell'area in questione.

Qualora nel caso concreto l'autorità di perseguimento penale competente giunga alla conclusione che l'adozione di misure di protezione non era possibile o ragionevolmente esigibile dal detentore degli animali, essa deve quindi chiarire se, alla luce dei fattori di rischio esistenti, la detenzione di animali nel territorio in questione senza adottare misure di protezione fosse ammissibile dal punto di vista della legislazione sulla protezione degli animali. A tale proposito, essa deve mettere a confronto l'interesse del detentore a tenere gli animali nel territorio in questione con l'interesse degli animali a essere protetti contro gli aggravi legati all'aggressione di un lupo, tenendo conto anche della probabilità o meno che tale aggressione si verifichi. Nel quadro di tale valutazione, per quanto concerne gli aggravi a danno degli animali, è opportuno altresì tenere in considerazione il fatto che la protezione degli animali costituisce un interesse pubblico e un obiettivo dello Stato. Secondo il parere qui sostenuto, nell'ambito della ponderazione degli interessi va inoltre sempre considerato che taluni interessi d'uso non hanno di per sé il peso necessario a legittimare un aggravio. Ad esempio, degli interessi meramente economici non possono giustificare un pregiudizio alla dignità dell'animale²⁸. Laddove nel caso specifico l'interesse degli animali prevalga su quello del detentore a tenere gli animali nel territorio in questione, quest'ultimo non può appellarsi al fatto che le misure non fossero ragionevoli per esigere la non punibilità dell'omessa adozione di misure per la protezione dei suoi animali dal lupo.

5. Prevedibilità

La prevedibilità di un attacco di un lupo costituisce un ulteriore presupposto per la punibilità del detentore degli animali. Essa è determinante al fine di stabilire se l'omessa adozione di misure di protezione adeguate nel relativo caso configuri un atto compiuto con intenzione²⁹ o eventuale intenzione³⁰ o per negligenza³¹ in conformità all'art. 12 del Codice penale.

Il Monitoring Center dell'Associazione KORA presenta gli indizi di presenza di lupi secondo le categorie di osservazione per tutta la Svizzera. I dati sono accessibili gratuitamente a chiunque e mostrano che il lupo è presente in Svizzera soprattutto nelle Alpi e Prealpi³². Di conseguenza sono interessate dagli attacchi del lupo soprattutto le aree di estivazione. Ma anche nell'Altopiano vengono ripetutamente segnalati attacchi isolati di lupi³³.

²⁸ Cfr. Bolliger/Richner/Rüttimann/Stohner 103 con rimando ad altri autori che condividono tale parere.

²⁹ Commette con intenzione un'azione chi agisce consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 frase 1 CP).

³⁰ Commette con intenzione eventuale un'azione chi ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 frase 2 CP).

³¹ Agisce per negligenza chi, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto (art. 12 cpv. 3 CP).

³² I dati si possono scaricare dal sito <https://kora.ch/monitoring-center/>.

³³ Ad esempio a Bonstetten (Cantone di Zurigo) nella notte dal 23 al 24 marzo 2022 un lupo ha assalito 25 pecore (cfr. il comunicato stampa del Cantone di Zurigo dell'11 aprile 2022, <https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/04/bonstetten-es-war-ein-wolf.html>).

Anche l'UFAM indica delle regioni della Svizzera in cui è prevedibile la presenza di grandi predatori e sussiste quindi un rischio elevato di aggravati per gli animali da reddito³⁴. I dati vengono aggiornati annualmente e pubblicati in Internet³⁵. La presenza del lupo in Svizzera e il conseguente pericolo per gli animali da reddito è quindi nota.

Nel quadro della verifica della responsabilità penale di un singolo detentore di animali in relazione a un attacco di un lupo, l'autorità di perseguimento penale deve però sempre verificarne la prevedibilità nel caso concreto.

In aree in cui le osservazioni hanno segnalato la presenza del lupo oppure in cui si sono già verificate aggressioni, si può ritenere probabile un attacco ai danni di animali da reddito. Chi detiene i propri animali senza un'adeguata protezione in un'area in cui è stata attestata la presenza di lupi oppure si sono già verificati attacchi, eventualmente ai danni del proprio bestiame, mette perlomeno in conto il rischio di un ferimento o di un'uccisione con crudeltà dei propri animali. Di conseguenza, in casi simili, si presuppone un'intenzione eventuale ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 frase 2 CP.

IV. Conclusione

Nel caso del ferimento o dell'uccisione di animali da reddito da parte di un lupo, le autorità di perseguimento penale devono verificare se il detentore si è reso colpevole di maltrattamento ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn o di uccisione con crudeltà ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn mediante omissione. Ciò avviene in linea di principio quando, pur essendo prevedibile l'attacco da parte di un lupo, non sono state adottate misure di protezione efficaci e ragionevolmente esigibili. Nelle aree notoriamente con presenza di lupi e nei luoghi in cui si sono già verificati casi di aggressione, il detentore, in virtù della sua posizione legale di garante, deve fare tutto quanto in suo potere per proteggere i suoi animali ovvero adottare misure adeguate, sufficienti per il territorio in questione e per le dimensioni del gregge ed efficaci (recinzioni e/o sistemi di allarme, cane da protezione ecc.). Se in un determinato territorio l'adozione di tali misure non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, occorre chiarire se la detenzione degli animali nell'area in questione sia ammissibile dal punto di vista della legislazione sulla protezione degli animali, ponderando l'interesse del detentore a tenere i propri animali proprio in quel luogo con l'interesse degli animali a essere protetti dall'attacco di un lupo, tenendo conto anche del grado di probabilità di tale attacco. Se così non è, il detentore non può appellarsi alla non ragionevolezza per evitare la pena.

A quanto risulta, in Svizzera finora non è stato aperto alcun procedimento penale a carico di un detentore di animali per attacchi ad animali da reddito da parte di grandi predatori, sebbene non si possa escludere a priori la responsabilità penale del detentore di animali e in molti casi sussista in effetti perlomeno il maltrattamento o l'uccisione con crudeltà per negligenza, quando non addirittura per intenzione eventuale mediante omissione. In futuro le autorità penali sono pertanto tenute, in caso di attacchi di lupi, a valutare in modo critico il comportamento del detentore e ad applicare con coerenza anche a questi casi il diritto in materia di protezione degli animali.

NOTE

.....
.....
.....
.....
.....

³⁴ UFAM, Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame 15 e seg.

³⁵ La carta aggiornata «Zone prioritarie nell'ambito della protezione del bestiame 2020» si può scaricare all'indirizzo <https://www.protectiondestroupeaux.ch/it/downloads/>.

La telemetria proattiva come metodo di prevenzione dei conflitti fra lupo e zootecnia

Prof. Marco Apollonio, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università di Sassari

Dal 2019 è iniziato un progetto in regione Veneto finalizzato ad utilizzare la telemetria sul lupo per raggiungere tre principali obiettivi:

- Definire il comportamento spaziale del lupo
- Valutare l'efficacia dei metodi di prevenzione e l'impatto della specie sulla zootecnia
- Sperimentare nuove tecniche di dissuasione

Nel corso del progetto sono stati catturati 8 lupi e altri due sono stati recuperati dopo incidenti di lieve entità. L'area di studio è coincisa con le Prealpi Venete con particolare ricolore riguardo all'Altipiano di Asiago e al Massiccio del Monte Grappa ma sono stati seguiti esemplari in Pianura Padana e nelle Dolomiti Bellunesi dove è in atto un progetto specifico con il Parco Nazionale. I lupi sono stati dotati di radiocollare satellitare Vectronics seguiti con il sistema satellitare IRIDIUM.

Si sono definiti gli home range di 8 lupi con dimensioni di 100-120 km² per gli individui in branchi mentre gli individui in dispersione hanno mostrato home range molto più ampi.

Gli ungulati selvatici rappresentano la principale preda dei lupi nell'area alpina mentre in aree di pianura prevale o è esclusivo l'uso di cibo di origine antropica. I lupi in dispersione sembra non attacchino bestiame domestico cosa che invece fanno nel periodo estivo i lupi in branco.

Oltre ai normali metodi di prevenzione sono stati sperimentati due metodi nuovi per ridurre i danni al bestiame domestico: le virtual fence e i sensori di prossimità con dissuasori acustici e luminosi. Le prime consistono nel tracciare dei recinti virtuali in aree sensibili come allevamenti di bestiame: se il lupo con il collare entra nell'area recintata virtualmente la frequenza di invio delle localizzazioni sale da una ogni 30 minuti a una ogni 10 minuti ed un segnale di allarme viene trasmesso a una rete di utenti tramite SMS o messaggio mail.

I sensori di prossimità sono strumenti che vengono posti nei pressi dei recinti di ricovero serale delle greggi e che ricevono un segnale dal collare dei lupi e trasmettono un segnale di allarme, inoltre possono essere collegati a strumenti di emissioni di segnali sonori e luminosi che hanno lo scopo di deterrenza nei confronti dei lupi.

Questi due strumenti si sono rivelati efficaci nell'evitare attacchi dei lupi entro le aree di ricovero notturno nell' 80% circa dei casi. I vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi sono stati analizzati e individuati nel tipo di trasmissione del segnale di allarme, nella possibilità di abitudine dei lupi al disturbo, nelle complessità tecniche.

In una occasione nella quale un branco di lupi si era troppo abituato a portarsi nei pressi di un allevamento non mostrando paura dell'uomo è stato necessario procedere ad una azione di dissuasione mediante sparo di proiettili di gomma. Questa operazione non ha comportato danni al lupo colpito ma si è rivelata efficace perché:

- Ha fatto aumentare la predazione a carico di ungulati selvatici e ha ridotto a zero gli attacchi a greggi custoditi
- Ha fatto incrementare lo spazio percorso ogni notte dal branco
- Ha ridotto drasticamente anche la frequentazione delle vicinanze dell'allevamento difeso

In prospettiva stiamo lavorando anche sull'interazione fra cani da guardiania e lupi (entrambi dotati di radiocollare) e sulla efficacia della presenza dei cani da guardiania in prossimità del gregge.

Proteggere i bovini e gli equini dal lupo

Daniel Mettler, direzione del gruppo «Sviluppo rurale», AGRIDEA

In tutto il mondo, la protezione delle greggi dai lupi si concentra sulle pecore. Questo perché, tra gli animali da reddito, le pecore sono la preda più facile per il lupo. Di conseguenza, di solito gli ovini sono in cima alle statistiche dei danni causati dai grandi predatori. Tutti gli altri tipi di animali da reddito sono messi in ombra dall'antica contrapposizione tra due specie cariche di valore simbolico: il lupo «cattivo» e l'agnello «innocente». Un'analisi più dettagliata e globale della situazione dei bovini e degli attacchi dei grandi predatori rivela un quadro complesso di differenti predatori, pratiche di allevamento e strategie di gestione volte a superare le sfide dell'allevamento di bovini in zone con grandi predatori. In molti Paesi e in molte regioni, i bovini svolgono un ruolo dominante nella produzione di latte e carne. Le vacche da latte sono anche alla base della cultura alpina e dei relativi prodotti agricoli, nonché delle culture nomadi di molti Paesi africani. Il bestiame è spesso espressione di benessere, orgoglio professionale e vitalità. Questa simbolicità e venerazione contraddistinguono molte tradizioni agricole in tutto il mondo: dagli antichi culti sacrificali al culto indù della vacca sacra fino alle corride spagnole. Quando un animale così importante e prezioso cade vittima di un grande predatore, sia il valore pecuniario del danno che il suo significato simbolico sono enormemente amplificati.

Le situazioni in vari Paesi possono essere confrontate fra loro e mostrano che esistono vari approcci in grado di ridurre al minimo i danni. Dalle indagini condotte in Svezia risulta che è possibile consentire ai bovini di pascolare liberamente in prossimità di grandi predatori, senza che la produttività ne risenta. Le analisi effettuate in Germania e Portogallo dimostrano che le strutture di recinzione adeguate sono in grado di proteggere efficacemente i capi bovini dai lupi, mentre gli allevatori di bestiame in America del Nord e del Sud impiegano differenti misure per far fronte a diverse specie di predatori. Anche in Africa gli approcci non letali hanno permesso all'allevamento bovino di coesistere con alcuni grandi predatori.

I bovini differiscono dal bestiame minuto per il loro comportamento e i loro sistemi di produzione e spesso le misure di prevenzione dei danni possono essere attuate solo dopo costosi cambiamenti nella gestione dei pascoli. La scelta dei mezzi e delle tecniche deve essere applicabile a livello locale. Durante l'estivazione, le recinzioni dei pascoli alpestri possono raggiungere i loro limiti. Nell'arco alpino, i danni ai bovini causati dai lupi sono aumentati negli ultimi anni, rendendo sempre più forte la richiesta di regolare i grandi predatori. Tuttavia, gli abbattimenti di regolazione dei branchi devono essere attentamente coordinati con il monitoraggio e la gestione della popolazione, in modo da tenere conto sia della conservazione dei predatori, sia della protezione degli animali da reddito.

Da 20 anni Agridea fornisce assistenza al fine di proteggere al meglio le mandrie in Svizzera. In particolare, Agridea sostiene la Confederazione e i Cantoni nell'attuazione della strategia nazionale di protezione dei grandi predatori e delle greggi. Sebbene i danni si limitino prevalentemente ai piccoli ruminanti (capre e pecore), con l'aumento delle formazioni di branchi di lupi in Svizzera si deve prevedere anche un incremento degli attacchi ai bovini. A causa delle loro dimensioni corporee, solo molto raramente le vacche adulte e sane rientrano nello schema predatorio dei lupi. Tuttavia, le esperienze fatte nei Paesi vicini mostrano che, nei primi 14 giorni di vita, i vitelli appena nati sono esposti a un maggior rischio di attacco da parte dei lupi. Durante l'estivazione, quindi, il rischio maggiore si presenta nelle mandrie di vacche nutrici con parti.

L'estivazione di bestiame di grossa taglia differisce fundamentalmente da quella del bestiame di piccola taglia in termini di conduzione della mandria e dei pascoli nonché di cura degli animali. Per questo motivo, le misure di protezione devono essere adottate solo per il periodo a rischio delle prime due settimane di vita dei vitelli. Se gli animali più vecchi vengono sbranati dai lupi, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento e gli animali che hanno causato il danno possono essere abbattuti legalmente dai guardiacaccia.

Le nascite al pascolo durante l'estivazione comportano lavoro e rischi aggiuntivi. Se non è possibile evitarli, occorre sorvegliare regolarmente gli animali in gestazione avanzata e quelli appena nati. A causa del rischio maggiore è necessario elaborare un concetto di parto per il benessere degli animali. Ciò include la pianificazione della gestione della mandria per tutto l'anno e la selezione di aree di parto adatte sull'alpe.

Le vacche madri possono difendere i loro vitelli dagli attacchi dei lupi grazie al loro istinto materno. In questo caso, l'unica funzione di una recinzione elettrica a due fili è quella di evitare che i vitelli si allontanino troppo dalla madre. Questa misura non è in grado di evitare l'intrusione dei lupi nel pascolo assistito per animali giovani. La recinzione, tuttavia, mantiene i vitelli giovani nell'area protetta delle madri, motivo per cui corrono meno rischi.

I gestori degli alpeggi possono mettere in tensione ulteriori fili elettrici, se lo ritengono sensato ed economicamente sostenibile. I recinti elettrici a quattro fili possono fornire una protezione efficace contro i grandi predatori. Creando una recinzione con quattro fili elettrici, si può impedire ai lupi di entrare in un pascolo assistito per animali giovani. Se queste recinzioni sono costruite correttamente, si riduce il rischio che i lupi imparino a sfondarle.

I cani da protezione del bestiame possono proteggere dagli attacchi dei lupi. Per quanto riguarda i bovini, però, l'integrazione dei cani è complicata e richiede più tempo rispetto ai piccoli ruminanti. Per i bovini, l'uso di cani da protezione del bestiame dovrebbe essere preso in considerazione soltanto in caso di elevata pressione da parte dei predatori e quando non è possibile attuare altre misure di protezione. Pertanto, l'impiego deve sempre essere concordato con il servizio di consulenza per i cani da protezione del bestiame.

Soprattutto gli asini e i cavalli di piccola taglia possono diventare vittime del lupo. I cavalli sono animali da fuga e, se si sentono minacciati dal lupo, possono farsi prendere dal panico e scappare dal pascolo. In linea di massima, per i cavalli si applicano le stesse disposizioni valide per i bovini. Nelle aree in cui si registra la presenza di lupi, per le prime due settimane i puledri appena nati dovrebbero essere tenuti al pascolo vicino alle stalle. Si consiglia la stabulazione durante la notte.

In caso di presenza continua di lupi nelle zone in cui si detengono bovini, sorge anche la domanda in che misura cambi il comportamento degli animali da pascolo, se quest'ultimi mostrino delle diverse abitudini di pascolo e in che misura cambi il comportamento difensivo nei confronti degli estranei. Le risposte scientifiche sono ancora poche. Agridea e KORA si sono posti l'obiettivo di raccogliere e valutare dati affidabili su questo tema nell'ambito di un nuovo progetto.

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

